

SCHEMA

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E VIANO
PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA
DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DI GESTIONE**

(Artt. 147, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000, D.L. n. 78/2010, art. 14, co. 27, lett. a)

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno del mese di, con la presente scrittura privata, redatta in modalità informatica, sottoscritta con firme digitali e da valere ad ogni effetto di legge, fra:-

il Comune di (C.F.), rappresentato dal Sindaco pro-tempore , il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;-----

il Comune di (C.F.), rappresentato dal Sindaco pro-tempore , il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;-----

il Comune di (C.F.), rappresentato dal Sindaco pro-tempore , il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;-----

il Comune di (C.F.), rappresentato dal Sindaco pro-tempore , il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;-----

il Comune di (C.F.), rappresentato dal Sindaco pro-tempore , il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;-----

il Comune di (C.F.), rappresentato dal Sindaco pro-tempore , il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;-----

e

l'Unione Tresinaro Secchia, in persona del Presidente pro- tempore, Matteo Nasciuti, domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, posta in Scandiano, in Corso Vallisneri n.6, quale interviene ed agisce nel presente atto non in pro- prio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detta Unione in forza della deliberazione consiliare n._____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- in data 3/4/2008 tra i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, è stata costituita l'Unione dei Comuni denominata "Tresinaro Secchia" ai sensi dell'art. 32 del TUEL in seguito all'approvazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- i Comuni di Baiso e Viano appartenenti all'ambito territoriale ottimale individuato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 18.3.2013 in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 21 del 21.12.2012, hanno aderito all'Unione Tresinaro Secchia;
- in data 21 ottobre 2013 con Rep. n. 61 è stato sottoscritto il nuovo atto costitutivo dell'Unione Tresinaro Secchia integrato a seguito all'adesione dei Comuni di Baiso e Viano;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella L.n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L.95/2012, convertito nella L.n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della L. R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013 e che l'Unione Tresinaro Secchia gestisce : SERVIZI SOCIALI UNIFICATI, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA LOCALE ASSOCIATA, SISTEMI INFORMATICI ASSOCIATI, UFFICIO UNICO DEL PERSONALE, CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA;
- l'Unione Tresinaro Secchia con verbale di Giunta dell'Unione nella seduta del 18/01/2022 ha espresso indirizzo favorevole al conferimento della funzione del servizio in oggetto;

- i Comuni dell'ambito territoriale TRESINARO SECCHIA hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione di CONTROLLO DI GESTIONE a decorrere dal _____ ;
- i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, e successivamente l'Unione stessa come formale recepimento, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione del CONTROLLO DI GESTIONE comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata della funzione CONTROLLO DI GESTIONE (artt. 147, 196, 197 e 198 del D.lgs.267/2000 – D.L. n.78/2010, art. 14, comma 27, lett. a), , in stretto raccordo con gli altri organi di controllo interno istituiti in forma singola o associata, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

La gestione associata prevede l'istituzione di un servizio strategico a cui conferire le funzioni di monitoraggio dell'andamento delle risorse e dell'output, nonché di analisi e valutazione su decisioni, procedure e azioni idonee a migliorare i risultati e la coerenza dei comportamenti organizzativi con gli obiettivi utili a soddisfare i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

2. La presente convenzione è finalizzata a uniformare il Sistema della Performance nei Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia ed al conseguimento dei seguenti obiettivi:

A) ottemperare agli obblighi normativi, nel rispetto delle linee guida e dei principi contabili:

B) perseguire un migliore funzionamento dell'ente locale, attraverso l'eliminazione di inefficienze gestionali e l'individuazione di risparmi, allo scopo di incrementare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati ai cittadini;

C) supportare la diffusione di una cultura e di un metodo che prediliga il lavoro per obiettivi al mero adempimento, la programmazione e la prevenzione dei problemi all'improvvisazione in risposta alle urgenze, mediante l'implementazione di strumenti di programmazione delle attività e affiancare il personale interno nell'adozione e nella gestione degli stessi;

D) supportare il sistema della performance consentendo agli Amministratori, alla Direzione e ai Responsabili comunali e dell'Unione il monitoraggio delle attività e la verifica dello "stato di salute" dell'Ente.

2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti i compiti e le attività inerenti:

- a) Programmazione e Performance: coordinamento della redazione di documenti obbligatori per i Comuni interessati dagli adempimenti stessi (Referto del controllo di gestione, etc..) – elaborazione dei criteri condivisi di un sistema di obiettivi e di indicatori per Comuni e Unione, - individuazione dei criteri condivisi per il sistema di collegamento programmi/obiettivi DUP di Comuni-Unione;
- b) Analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi dell'Unione e dei Comuni associati.

3. Il Controllo di Gestione Associato (C.d.G.A.) si intende, in particolare, come il sistema operativo e informativo finalizzato ad indirizzare le attività ed i comportamenti organizzativi verso obiettivi prestabiliti e ad ottimizzare la gestione economica attraverso la verifica periodica e infra annuale. Nello specifico:

- a) supporto al processo decisionale degli organi di governo;
- b) realizzazione di economie di scala nella gestione dei servizi;
- c) razionalizzazione di processi amministrativi e di gestione;
- d) raffronto sistematico (benchmarking) delle prassi amministrative nell'ambito dell'Unione ai fini del miglioramento e della razionalizzazione nell'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

4. Il Controllo di gestione è anche inteso come strumento teso ad assicurare una migliore e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali e delle risorse pubbliche, ed ha i principali *stakeholder* nei dirigenti e responsabili dei servizi, negli organi di governo politico-amministrativo e nei cittadini.

5. Le risultanze del controllo sono pubblicate secondo i termini di legge nelle relative sezioni dell'Amministrazione trasparente.

6. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2.

7. Il Consiglio dell'Unione, provvede ad adottare specifico regolamento o a prevedere le conseguenti correlazioni dell'attività negli altri regolamenti attinenti (es. Regolamento Controlli interni, Regolamento Sistema di valutazione, ecc.) Il regolamento o la previsione adottati disciplinano le diverse modalità di

controllo previste dal TUEL, con particolare riferimento al controllo di gestione nei confronti dei Comuni e dell'Unione stessa.

8. A titolo esemplificativo, il controllo di gestione può comprendere alcune delle seguenti attività:

- a) redazione dei documenti obbligatori previsti dalla legge per l'Unione e i Comuni che ne fanno parte (Referto del Controllo di Gestione e altro);
- b) individuazione di criteri condivisi nella definizione degli obiettivi, programmi e indicatori per Comuni e Unione;
- c) analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi dell'Unione e dei Comuni aderenti, tramite la rilevazione dei costi dei servizi;
- d) verifica del grado di realizzazione degli obiettivi di gestione/esecutivi contenuti nel Piano esecutivo di gestione, inclusi il Programma triennale dei lavori pubblici e il Programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi, e gli obiettivi strategici dell'amministrazione;
- e) supporto alle scelte di controllo strategico dell'Ente;
- f) fornitura di informazioni per orientare le decisioni di natura economica, gestionale e organizzativa;
- g) monitoraggio dei budget di entrata e di spesa di ogni singolo Centro di responsabilità;
- h) supporto alla semplificazione e alla riprogettazione dei procedimenti amministrativi e dei processi organizzativi in un'ottica di miglioramento continuo;
- i) predisposizione dei report sullo stato di attuazione degli obiettivi di gestione ed eventualmente di contabilità analitica relativi ai singoli servizi ed agli enti nel loro complesso, per la Giunta ed ai Responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze;
- l) supporto all'OIV/Nucleo di valutazione o struttura analoga nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di struttura tecnica permanente

Art.2

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dal _____ 2022. ed ha durata corrispondente a quella dell'Unione. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite.
4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto come le competenze in materia di bilanci e di conseguenti variazioni, in materia di rendiconto e di bilancio consolidato, nonché per le deliberazioni connesse a tali momenti (per esempio le deliberazioni relative al riaccertamento, al perimetro di consolidamento, alla determinazione delle aliquote dei tributi, ecc..).
5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
7. La struttura Controllo di gestione dell'Unione, quale struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione, almeno nella fase iniziale, può essere articolata in uffici di presidio territoriale presso i singoli Comuni coordinati da figura responsabile, al fine di assicurare un adeguato svolgimento delle attività, un miglior rapporto tra enti di appartenenza ed una corretta circolazione delle informazioni, ferma restando la responsabilità dell'unico Responsabile del Controllo di gestione dell'Unione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 7 e 8 della presente convenzione.
9. L'Unione per la gestione del servizio, in caso di impossibilità di utilizzo condiviso delle piattaforme gestionali in uso presso il comune ove ha sede la struttura organizzativa, potrà dotarsi, mediante acquisto o soluzione a riuso, di specifico software gestionale dedicato (strumento di Business Intelligence).
10. Il responsabile dell'unità operativa dell'Unione che svolge le funzioni in oggetto, viene individuato secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione e gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle attività conferite, compresi gli uffici dei presidi territoriale.

11. Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per garantire il funzionamento del Servizio per il Controllo di Gestione sono adottati dall'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, mediante l'individuazione e nomina del Responsabile del Controllo unico di Gestione.

12. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

13. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

Art. 3

DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che

definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione; oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

Art. 4

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura CdG dell'Unione spetta al Responsabile delle attività di coordinamento e analisi dell'Unione. La struttura organizzativa, posta in staff alla Direzione operativa/Segreteria generale può essere implementata mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° livello (unità operative), anche articolate per territorio o per materia, presso uno o più enti.
2. Per la migliore organizzazione della Struttura, per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio, il Responsabile unico del controllo di gestione potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività di competenza a unità operative.

Art. 5

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. Possono fare parte del tavolo di coordinamento, secondo gli indirizzi di dettaglio forniti dalla Giunta dell'Unione, i Sindaci/Assessori con deleghe coerenti alle problematiche oggetto di confronto, il responsabile unico CdG dell'Unione, il responsabile e i funzionari dell'unità organizzativa e dei servizi interessati.
4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

Art. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni al netto dei trasferimenti statali, regionali e provinciali inerenti le materie oggetto della convenzione stessa, assegnati sia alla Unione sia ai singoli Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi

diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

2. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente oppure in base a diverso criterio da stabilire con atto di Giunta dell'Unione, anche in relazione all'obbligo adempimentale in materia di C.d.G. (s.s. e integrato) stabilito dalle norme. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.

3. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvati dagli organi dell'Unione. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art. 7

SEDE

1. La sede della Struttura organizzativa Controllo di gestione dell'Unione è stabilita a Scandiano, in Corso Vallisneri 6. Sono sedi della Struttura gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.

2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione. Una diversa destinazione degli uffici potrà essere decisa dalla Giunta dell'Unione senza necessità di modificare la presente convenzione.

ART. 8

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
- mediante acquisto di soluzioni gestionali (o eventualmente a riuso se esistente) dedicate allo scopo.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi, tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

ART. 9

DURATA E RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, ai sensi dello Statuto, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori eventualmente previsti in Statuto).
6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione.
7. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
8. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.--La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
9. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co.5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfetaria prevista dalla Giunta dell'Unione, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 11

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice per la protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al GDPR "General Data Protection Regulation" - Regolamento UE 2016/679 – D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101.
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi della normativa citata. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 12

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 13

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al Codice civile e alla normativa vigente.

ART. 14

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 15

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i..

La presente convenzione, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale dell'Unione Tresinaro Secchia (data certa), alla ricezione da parte dell'Ente Comune medesimo del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.; per la forma contrattuale si invocano gli artt. 2702 e 2704 c.c..

Letto, approvato e sottoscritto

Per il COMUNE DI BAISO

f.to Il Sindaco Fabrizio CORTI

Per il COMUNE DI CASALGRANDE

f.to Il Sindaco Giuseppe DAVIDDI

Per il COMUNE DI CASTELLARANO

f.to Il Sindaco Giorgion ZANNI

Per il COMUNE DI RUBIERA

f.to Il Sindaco Emanuele CAVALLARO

Per il COMUNE DI SCANDIANO

f.to Il Sindaco Matteo NASCIUTI

Per il COMUNE DI VIANO

f.to Il Sindaco Nello BORGHI

Per l'UNIONE TRESINARO SECCHIA

f.to Il Pres. Matteo Nasciuti